

**INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI****INDICE**

<b>Le nuove misure in tema di semplificazione fiscale, composizione dei Consigli provinciali, prossima tornata delle elezioni amministrative – Consiglio dei Ministri del 24 febbraio 2012</b>	<b>2</b>
<b>Approvato definitivamente il disegno di legge di proroga termini previsti da disposizioni legislative – Decreto-legge n. 216 del 2011 – Le modifiche in sede di conversione</b>	<b>6</b>
<b>Aran: proroga al 31 marzo 2012 del termine per la trasmissione delle deleghe sindacali</b>	<b>8</b>
<b>Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Indicazioni operative in materia di “intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell’esecutore e del subappaltatore”. Circolare n. 3 del 16 febbraio 2012</b>	<b>8</b>
<b>Esenzione dall’imposta ICI/IMU di cui beneficiano gli enti non commerciali – Presentato al Senato un emendamento al Decreto Legge n° 1/2012</b>	<b>9</b>
<b>Costi e Fabbisogni Standard: al via la terza fase del monitoraggio – Nuova rilevazione “Istruzione pubblica” e “Gestione del territorio”</b>	<b>10</b>

## **Le nuove misure in tema di semplificazione fiscale, composizione dei Consigli provinciali, prossima tornata delle elezioni amministrative – Consiglio dei Ministri del 24 febbraio 2012**

Nella seduta del 23 febbraio 2012 il Consiglio dei Ministri ha approvato misure in tema di semplificazione fiscale, composizione dei Consigli provinciali, lavoro interinale, affari esteri, salute, contenimento della spesa pubblica.

Di seguito, in sintesi, le novità principali di interesse per gli Enti Locali, suddivise per tema:

### **SEMPLIFICAZIONE FISCALE**

Con l'approvazione del decreto legge sulla semplificazione fiscale, sono state introdotte alcune novità nel campo della semplificazione della normativa tributaria e della lotta all'evasione.

Sono annunciate diverse misure che permetteranno ulteriori azioni verso il controllo mirato degli illeciti.

In particolare, tra le semplificazioni in materia tributaria, si segnala quella sulla rateizzazione dei debiti tributari, ovvero la dilazione dei pagamenti in caso di scadenza dal termine ultimo di pagamento. Con il nuovo provvedimento il contribuente, qualora decadde la rateazione accordata, potrà comunque accedere, una volta ricevuta la cartella di pagamento delle somme iscritte a ruolo, alla rateazione per momentanea difficoltà economica. In proposito, il decreto prevede la Rateazione flessibile. Si interviene sulla rateazione per momentanea difficoltà economica proponendo tre soluzioni:

- a) piani di ammortamento a rata crescente fin dalla prima richiesta di dilazione;
- b) esclusione della decadenza dal beneficio per mancato pagamento della prima rata ovvero di due rate successive; la decadenza opera solo in caso di mancato pagamento di due rate consecutive;
- c) divieto di iscrivere ulteriori ipoteche oltre la prima.

### Codice dei contratti pubblici – certificazione dei carichi pendenti.

Fino a ieri, il contribuente ammesso a una rateizzazione del debito tributario veniva considerato dalla legge inadempiente e, pertanto, veniva escluso dalle gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi. Il provvedimento pone rimedio a questa situazione, e considera il contribuente a tutti gli effetti adempiente (anche se a rate). Saranno gli uffici finanziari a rilasciare le apposite certificazioni e specificare l'effettiva situazione in cui versa il contribuente.

### Facilitazioni per imprese e contribuenti

Deroga alle norme sulla limitazione del contante per gli stranieri non comunitari residenti fuori dal territorio italiano. La disposizione prevede che per gli acquisti di beni effettuati dalle persone fisiche residenti al di fuori del territorio dello Stato e di cittadinanza straniera non trovano applicazione le disposizioni che pongono il divieto del contante al di sopra della soglia di 1.000 euro, con particolari garanzie anti-riciclaggio.

### Case all'estero, modifiche Imu

L'imposta non è dovuta se il suo importo calcolato non supera i 200 euro.

Innovativamente, per valore dell'immobile, ai fini dell'imposta, si assume non più solo il valore di mercato ma quello utilizzato nel Paese estero per le imposte patrimoniali o sui trasferimenti. Inoltre per gli italiani che lavorano all'estero per lo Stato (es. diplomatici) si prevede la riduzione dell'aliquota di 0,4

punti percentuali (ma solo per il periodo in cui si lavora all'estero). Viene anche riconosciuta la detrazione (200 euro) se l'immobile è adibito ad abitazione principale.

#### Tracciabilità

Viene differito al 1° maggio 2012 il pagamento di stipendi e pensioni di importo fino a 1.000 € tramite strumenti di pagamento elettronico bancari o postali.

#### Crediti tributari di modesta entità

Viene portata a 30 euro la soglia al di sotto della quale viene abbandonata la riscossione dei crediti tributari erariali e locali; finora la soglia era di euro 16,53.

Per evitare elusioni/abusi, il nuovo limite (valido per ogni singolo credito e per ogni singolo periodo d'imposta) non vale in caso di accertate ripetute violazioni degli obblighi di versamento.

#### Attività estimative svolte dall'Agenzia del Territorio

Il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) è corrisposto, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, sulla base dell'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, in materia di revisione generale delle zone censuarie e delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane.

La norma prevede, in sede di prima applicazione, che sia determinata una superficie convenzionale, dall'Agenzia del territorio, derivata dagli elementi di consistenza in proprio possesso.

Al fine di rendere disponibile ai Comuni la superficie catastale sulla quale determinare la nuova imposta, si applicano le stesse modalità di determinazione di una superficie convenzionale, sempre in sede di prima applicazione, anche per le unità immobiliari a destinazione ordinaria alle quali è stata attribuita la rendita presunta.

#### PROVINCE

Prosegue l'azione di contenimento dei costi della burocrazia, attraverso una delle misure annunciate nei mesi scorsi: la razionalizzazione delle spese di gestione degli enti territoriali provinciali. Il disegno di legge del Governo, esaminato su proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro dell'interno, interviene sulla definizione delle nuove modalità di elezione dei Consiglieri provinciali e dei Presidenti delle Province. Al sistema elettorale attuale, basato sull'elezione diretta del Presidente e del Consiglio provinciale, si sostituisce un sistema proporzionale, fra liste concorrenti. La riforma non prevede nuovi oneri a carico della spesa pubblica. Il risparmio presunto per lo svolgimento delle elezioni è di circa 118 mila euro per lo Stato e di circa 120 mila euro per le Province.

Gli aspetti essenziali sono quattro:

1) Si riduce il numero massimo di consiglieri provinciali. Per le province con più di 700.000 abitanti saranno 16, per quelle con popolazione compresa tra i 300.000 e i 700.000 saranno 12, mentre per quelle con meno di 300.000 abitanti il numero massimo di consiglieri previsto è di 10 unità. I nuovi limiti sono stati pensati per consentire l'accesso in Consiglio di tutto l'arco di forze politiche, garantendo la rappresentatività di tutte le opinioni e la tutela delle minoranze.

2) I candidati al seggio di consigliere provinciale potranno essere solo i sindaci e i consiglieri comunali della provincia interessata. Le "elezioni di secondo grado" riducono i costi. Gli eletti, infatti, mantengono la carica di sindaco o consigliere comunale per tutta la durata del quinquennio provinciale di carica. Le elezioni, inoltre, si svolgeranno in un solo giorno (una domenica che verrà fissata con decreto dal Ministro dell'interno in una data diversa da quella del turno primaverile delle elezioni comunali).

3) Il Presidente della Provincia è eletto direttamente dal corpo elettorale composto dai Consiglieri comunali per abbinamento di lista.

4) Per preservare l'equità di genere tra gli eletti, si prevede la presenza necessaria di candidati di entrambi i sessi in ciascuna lista, nel rispetto del principio di pari opportunità.

Il testo sarà ora esaminato dalla Conferenza unificata al fine della definitiva approvazione da parte del consiglio dei Ministri.

#### MODIFICHE ALLO STATO CIVILE

Vengono introdotte nuove modifiche allo stato civile. Se in passato le domande dei cittadini venivano presentate alle Prefetture, ma poi il provvedimento finale era adottato dal Ministero dell'interno, da oggi il Prefetto diventa l'unica autorità decisionale. Si prevedono risparmi consistenti in termini di tempo (per i cittadini) e incrementi di efficienza (per l'amministrazione).

I cambiamenti riguardano in particolare il cambio di cognome. Le tipologie previste sono tre:

1. Chiunque potrà chiedere di aggiungere il cognome materno a quello paterno. Il numero di questo tipo di domande è in costante aumento (oltre 400 all'anno).
2. Le donne divorziate o vedove potranno aggiungere il cognome del nuovo marito ai propri figli.
3. Infine, per coloro che hanno ricevuto la cittadinanza italiana sarà possibile mantenere il cognome con il quale erano identificato all'estero.

#### ELEZIONI AMMINISTRATIVE (SOLO COMUNALI)

La prossima tornata elettorale è fissata per il 6 maggio 2012.

Per evitare l'apertura degli uffici comunali nei giorni di Pasqua e Pasquetta, è previsto che la presentazione delle liste avvenga in anticipo (dalle ore 8 del 34° giorno alle ore 12 del 33° giorno antecedenti la data di votazione), con risparmi per la finanza pubblica.

*(dal sito del governo)*

In vista delle prossime consultazioni amministrative il Ministero dell'Interno ha trasmesso alle Prefetture la Circolare n. 2379 del 16 febbraio contenente le indicazioni per l'applicazione delle nuove disposizioni che hanno rideterminato in riduzione il numero dei consiglieri e degli assessori comunali per i comuni fino a 10.000 abitanti, ai sensi dell'art. 16, comma 17 del D.L. 138/2011, convertito in legge 148/2011.

Con le prossime consultazioni elettorali è prevista dunque una ulteriore riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali dei Comuni fino a 10.000 abitanti. Per gli Enti di popolazione superiore a 10.000 abitanti invece continua ad applicarsi la riduzione del 20% del numero dei consiglieri.

Nel caso specifico dei comuni con meno di mille abitanti invece non sarà più presente la Giunta ma il Ministero dell'Interno precisa che sarà necessaria la presenza del vice sindaco, che sarà nominato tra i consiglieri eletti, per garantire l'esercizio delle indeffettibili funzioni sostitutive di cui all'art. 53 del TUEL 267/2000.

Il Testo integrale della circolare è reperibile su: <http://incomune.interno.it/circolari.html>

Di seguito lo schema di composizione dei consigli comunali ed il numero massimo di assessori per i Comuni di popolazione fino a 10.000 abitanti:

**COMPOSIZIONE DEI CONSIGLI COMUNALI (ESCLUSO IL SINDACO)  
PER I COMUNI FINO A 10.000 ABITANTI**

<b>ART. 37 T.U.O.E.L. N. 267/2000</b>		<b>RINNOVI DAL 2011</b>		<b>RINNOVI DAL 2012</b>	
		<b>Legge 23 dicembre 2009 (finanziaria 2010) come modificata dalla legge n. 42/2010</b>		<b>d.l. 13 agosto 2011, n.138</b>	
Popolazione da 3001 a 10000 abitanti	16	Popolazione da 3001 a 10000 abitanti	12	<b>Popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti</b>	10
				<b>Popolazione da 3001 a 5.000 abitanti</b>	7
Popolazione inferiore a 3000 abitanti	12	Popolazione inferiore a 3000 abitanti	9	<b>Popolazione da 1001 fino a 3000 abitanti</b>	6
				<b>Popolazione fino a 1000 abitanti</b>	6

**NUMERO MASSIMO DEGLI ASSESSORI COMUNALI  
PER I COMUNI FINO A 10.000 ABITANTI**

PRECEDENTE COMPOSIZIONE	COMPOSIZIONE A DECORRERE DAL 2011	COMPOSIZIONE A DECORRERE DAL 2012
T.U.O.E.L. N. 267/2000 (art. 37)	Legge 23 dicembre 2009 (finanziaria 2010) come modificata dalla legge n. 42/2010	d.l. 13 agosto 2011, n.138
Popolazione da 3001 a 10000 abitanti	Popolazione da 3001 a 10000 abitanti	Popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti
		Popolazione da 3001 a 5.000 abitanti
Popolazione inferiore a 3000 abitanti	Popolazione inferiore a 3000 abitanti	Popolazione da 1001 fino a 3000 abitanti
		Popolazione fino a 1000 abitanti

**Approvato definitivamente il disegno di legge di proroga termini previsti da disposizioni legislative – Decreto-legge n. 216 del 2011 – Le modifiche in sede di conversione**

In data 23 febbraio 2012 la Camera ha approvato definitivamente il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 216 del 2011 che proroga termini previsti da disposizioni legislative.

Sul provvedimento è stata posta la questione di fiducia dal Governo sia alla Camera (in prima e seconda lettura), che al Senato.

Riassumiamo di seguito alcune delle principali norme di interesse per gli Enti Locali con le modifiche apportate in sede di conversione :

Proroga termini in materia di assunzioni - Art. 1, comma 6 bis (PERSONALE EDUCATIVO - POLIZIA LOCALE LSU)

Il comma 6-bis prevede, in primo luogo, l'applicazione, a decorrere dall'anno 2013, dell'articolo 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 per personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa), alle assunzioni di:

- personale educativo e scolastico degli enti locali.
- personale che consenta l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della L. 5 maggio 2009, n. 42 , in materia di polizia locale.

- lavoratori socialmente utili coinvolti in percorsi di stabilizzazione già avviati ai sensi dell'articolo 1, comma 1156, della legge finanziaria per il 2007 (L. 296/2006) alla data di entrata in vigore della legge di conversione, nei limiti delle risorse già disponibili nel bilancio degli enti locali a tal fine destinate.

#### Proroga di termini in materia ambientale - Art. 13 (ATO, SISTRI)

Il comma 2 proroga di un anno, cioè fino al 31 dicembre 2012, il termine previsto per il passaggio delle funzioni di erogazione dei servizi pubblici locali dalle sopprimende Autorità d'ambito territoriale ai nuovi soggetti individuati dalle regioni.

Il comma 3 prevede l'ulteriore slittamento al 30 giugno 2012 (anziché al 2 aprile 2012 come previsto nel testo originario del decreto-legge) del termine per l'entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all'art. 6, comma 2, secondo periodo, del D.L. 138/2011.

E' stata, inoltre, disposta la proroga al 30 giugno 2012 anche per i piccoli produttori di rifiuti (fino a 10 dipendenti) per i quali l'art. 6, comma 2, lett. f-*octies*, del D.L. 70/2011 aveva previsto l'individuazione di un termine che non poteva comunque essere antecedente al 1° giugno 2012 (comma 3-*bis*).

Il comma 4 proroga al 2 luglio 2012 la disposizione prevista dall'art. 39, comma 9, del D.Lgs. 205/2010 che prevedeva l'esclusione, fino al 31 dicembre 2011, dall'obbligo di iscrizione al Sistri per gli imprenditori agricoli che producono e trasportano ad una piattaforma di conferimento o che conferiscono ad un circuito organizzato di raccolta, i propri rifiuti pericolosi in modo occasionale e saltuario.

Il comma 6 proroga di un ulteriore anno, cioè al 31 dicembre 2012, il termine - previsto dall'art. 6, comma 1, lettera p), del D.Lgs. 36/2003 - di entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti (urbani e speciali) con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/Kg.

Il comma 7 proroga di un ulteriore anno, cioè al 31 dicembre 2012, il termine (previsto dall'art. 7, comma 2, del D.Lgs. 161/2006) di entrata in vigore del divieto di vendita a Paesi extra UE di pitture, vernici e prodotti per carrozzeria con limiti di composti organici volatili (COV) superiori a quelli previsti nell'allegato II del D.Lgs. 161/2006.

#### Acquisizione di lavori, servizi e forniture nei piccoli comuni- Articolo 29, comma 11-ter CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Il comma 11-ter proroga di dodici mesi il termine previsto dall'art. 23, comma 5, del decreto legge n. 201/2011 a decorrere dal quale i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti dovranno obbligatoriamente affidare ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture.

L'art. 23, commi 4 e 5, del decreto legge n. 201/2011, con l'introduzione del comma 3-bis all'art. 33 del D.lgs. n. 163/2006 (Codice dei contatti pubblici), ha introdotto l'obbligo per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna provincia di affidare ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture:

- nell'ambito delle unioni dei comuni, ove esistenti;

- ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici.

Il comma 5 ha, quindi, specificato che tali disposizioni si applichino alle gare bandite successivamente al 31 marzo 2012.

### **Aran: proroga al 31 marzo 2012 del termine per la trasmissione delle deleghe sindacali**

L'ARAN rende noto che il termine per la trasmissione all'Agenzia delle deleghe sindacali procedura on-line è prorogato al 31/3/2012. L'inserimento dei dati sulle deleghe sarà pertanto possibile fino a tale data.

L'Aran ricorda inoltre che sul sito internet dell'Agenzia sono consultabili alcune FAQ per risolvere le problematiche più frequentemente riscontrate. Eventuali richieste di assistenza, tra cui la richiesta delle credenziali generiche, vanno inviate, dopo aver consultato le FAQ, esclusivamente all'indirizzo e-mail [help@aranagenzia.it](mailto:help@aranagenzia.it).

### **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Indicazioni operative in materia di “intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell’esecutore e del subappaltatore”. Circolare n. 3 del 16 febbraio 2012**

La Direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Circolare n. 3 del 16 febbraio 0122012, condivisa con gli Istituti e l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, fornisce importanti indicazioni in merito alla applicazione dell'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010, in materia di "intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore".

La circolare consente di sciogliere quei nodi interpretativi che non hanno permesso di applicare una disciplina di fondamentale importanza per le imprese, in quanto consente di sbloccare i pagamenti da parte delle stazioni appaltanti pubbliche a fronte di un DURC negativo, attraverso una preventiva regolarizzazione delle inadempienze contributive direttamente da parte delle stesse stazioni appaltanti.

Preliminarmente la circolare ricorda che le disposizioni in esame hanno introdotto un particolare meccanismo per cui in presenza di DURC irregolare nei versamenti dovuti agli, le stazioni appaltanti si

sostituiscono all'appaltatore versando in tutto o in parte le somme dovute in forza del contratto di appalto direttamente ai succitati Istituti e/o alle Casse Edili.

A tale proposito il Ministero precisa che l'intervento sostitutivo opera anche quando il debito delle Stazioni Appaltanti verso l'appaltatore copre solo in parte le inadempienze verso i soggetti sopra indicati.

Inoltre in relazione ai criteri di precedenza nella soddisfazione dei crediti il Ministero precisa che le somme dovranno essere ripartite in proporzione dei crediti di ciascun istituto e cassa evidenziati nel DURC o comunicati dai medesimi a seguito di richiesta della Stazione appaltante.

Prima di procedere ai pagamenti verso gli istituti e/o casse la Stazione Appaltante dovrà preventivamente comunicare a detti soggetti l'intenzione di sostituirsi all'originario debitore attraverso un preavviso di pagamento.

Si ricorda infine che le disposizioni in oggetto fanno riferimento alle somme dovute in relazione al solo personale impiegato nell'appalto e che l'intervento sostitutivo da parte della stazione appaltante per sanare i debiti dei subappaltatori:

- deve aversi solo nelle ipotesi di somme residue a seguito delle ritenute ex art. 4, comma 3 del DPR 207/2010 ed a seguito dell'intervento sostitutivo attivato per irregolarità del DURC dell'appaltatore;
- non può eccedere il valore del debito che l'appaltatore ha nei confronti del subappaltatore alla data di emissione del DURC non regolare.

Il testo integrale della circolare è reperibile su [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it).

### **Esenzione dall'imposta ICI/IMU di cui beneficiano gli enti non commerciali – Presentato al Senato un emendamento al Decreto Legge n° 1/2012**

Il Governo, in data 24 febbraio 2012, ha reso noto che è stato presentato al Senato, in sede di conversione di decreto legge, un emendamento al Decreto Legge n° 1/2012, in merito all'esenzione dall'imposta ICI/IMU di cui beneficiano gli enti non commerciali.

L'emendamento prevede:

- l'esenzione per gli immobili nei quali si svolge in modo esclusivo un'attività non commerciale;
- l'abrogazione immediata delle norme che prevedono l'esenzione per immobili dove l'attività non commerciale non sia esclusiva, ma solo prevalente;
- l'esenzione limitata alla sola frazione di unità nella quale si svolga l'attività di natura non commerciale;
- l'introduzione di un meccanismo di dichiarazione vincolata a direttive rigorose stabilite dal Ministro dell'economia e delle finanze circa l'individuazione del rapporto proporzionale tra attività commerciali e non commerciali esercitate all'interno di uno stesso immobile.

## **Costi e Fabbisogni Standard: al via la terza fase del monitoraggio – Nuova rilevazione “Istruzione pubblica” e “Gestione del territorio”**

Dal 23 febbraio sul portale <https://opendata.sose.it/fabbisognistandard/> sono in linea tre nuovi questionari SOSE, uno per i Comuni e due per le Province, per continuare la rilevazione che determinerà i Fabbisogni Standard di Comuni, Città metropolitane e Province, come previsto dal D.Lgs. n.216/2010.

Gli Enti Locali avranno 60 giorni di tempo, a far data dalla prossima pubblicazione in G.U. del nuovo Decreto Direttoriale del Dipartimento delle Finanze, per restituire i questionari a SOSE debitamente compilati.

I questionari quindi sono tre: uno per i Comuni e Unioni di Comuni e due per le Province e riguardano i servizi previsti dalle “Funzioni di Istruzione Pubblica”, per i Comuni e le Province, e quelli previsti dalle “Funzioni riguardanti la gestione del territorio” per le sole Province.

I dati da rilevare, di natura contabile e strutturale, fanno riferimento all'anno 2010. Per i Comuni, e quindi per le “Funzioni di Istruzione Pubblica”, è prevista la somministrazione di un unico questionario (FC03U) che rileverà i dati riguardanti i servizi di:

Scuola dell'infanzia;

Altri ordini di scuola (primaria e secondaria di 1° grado, secondaria di 2° grado);

Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi.

Per i Comuni il secondo questionario che riguarderà le “Funzioni nel settore sociale” (FC06U) sarà online entro fine marzo.

I Comuni e le Unioni di Comuni possono ricevere assistenza nella compilazione dei questionari rivolgendosi al servizio di call-center predisposto da IFEL al numero telefonico 06 88816323.

Bergamo, 27 febbraio 2012

Confederazione delle Province  
e dei Comuni del Nord